

Prot. n. 2026/0009038
Tit. 2 Cl. 3 F. 3

Borgomanero, 25/02/2026

Egregia Consigliera Comunale
Biondelli Sonia

Oggetto: risposta all'interrogazione a risposta scritta e orale protocollata in data 12 febbraio 2026 al n. 0006811/2026 in merito agli spari da attività venatoria in prossimità delle abitazioni.

In relazione all'interrogazione in oggetto si risponde quanto segue:

LEGGI E NORME

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-02-1992.
- REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.

COMPETENZA AMMINISTRATIVA E DI CONTROLLO

La legge N°157/1992 rimanda la competenza alle Regioni e alle Province.

Tale competenza è recepita dalla Legge Regionale N°05/2018; in particolare all'art 4 – rubricato "Funzioni Amministrative" al comma 1:

1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare, alle province ed alla Città metropolitana di Torino spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all' articolo 1, comma 3 della legge 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le province e la Città metropolitana di Torino provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.

Tale funzione viene richiamata chiaramente anche al comma 6 del medesimo articolo:

6. Le province... omississ esercitano ...omississ... le seguenti funzioni:
 - a) rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di fauna selvatica;
 - b) svolgimento degli esami di abilitazione venatoria;
 - c) rilascio delle autorizzazioni per l'attività di tassidermia, per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche, nonché per la modalità di prelievo delle stesse;

- d) *adempimenti per la nomina e funzionamento della commissione d'esame per l'accertamento di idoneità allo svolgimento dell'attività di tassidermia;*
- e) *gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;*
- f) *autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale;*
- g) *opzione sulla forma di caccia, come stabilita dall' [articolo 12 della legge 157/1992](#) ;*
- h) *autorizzazione delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall' [articolo 10, comma 7 della legge 157/1992](#) , nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;*
- i) *l'attività di vigilanza venatoria;*
- j) *redazione del piano faunistico-venatorio provinciale.*

Dalle norme sopra indicate si evince che il controllo, la vigilanza e la gestione amministrativa nonché autorizzativa è strettamente legata all'attività svolta dalla Provincia, in particolare tale servizio viene espletato dal Nucleo Caccia e Pesca della Polizia Locale Provinciale.

DISTANZE MINIME PER ATTIVITA' VENATORIA

L'aspetto delle distanze minime dai luoghi abitati o da altre zone soggette a divieto, trova la sua declinazione in entrambe le leggi in premessa citate.

L'art 21 della L. 157/92 – rubricato “*Divieti*” delinea, tra i vari aspetti, alcuni luoghi ove non è possibile effettuare l'attività venatoria. Si riporta il parziale testo del comma 1:

1. *È vietato a chiunque:*

- a) *l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;*

...omississ...

- e) *l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;*
- f) *sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti*

ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

...omississ...

- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;*

...omisisiss...

L'art 23 della Legge Regionale N°05/2018 pone ulteriori divieti e limitazioni all'attività venatoria ma non pone limiti differenti alle distanze indicate dalla Legge 157/92.

Per tanto, nei limiti dell'attività stagionale e calendarizzata posta dalla Regione e dalla Provincia di Novara, l'esercizio venatoria deve rispettare una distanza pari a 100 metri da immobili ed edifici e di 150 metri da strade (escluse le interpoderali) e da ferrovie. Ulteriori limitazioni indicata nella lettera e) riguarda l'uso di fucili da caccia con determinate caratteristiche tecniche (si rimanda all'articolo sopra indicato) di sparare in direzione di strutture, strade e ferrovie da una distanza inferiore ai 150 metri.

SEGNALAZIONI E INTERVENTI

In tutto l'anno 2025 e 2026 non sono stati effettuati esposti o richieste di interventi protocollati o scritti riguardo a spari o attività venatoria vietata alla Polizia Locale di Borgomanero.

Tuttavia, l'unica segnalazione pervenuta al Comando di Polizia di Borgomanero e correttamente trasmessa alla Polizia Provinciale di Novara riguarda una richiesta di intervento per abbattimento/contenimento di cinghiali, la cui presenza causa danni alle colture. Con protocollo 7643 / 2026, trasmesso al Comune di Borgomanero per mera conoscenza, il Comandante della Polizia Provinciale rispondeva al segnalante:

*"Buongiorno, in riferimento a Vostra segnalazione di cui all'oggetto con la presente si partecipa che il signor ***** ha effettuato analoghe segnalazioni allo scrivente Comando e che lo stesso ha già effettuato, sia per mezzo del personale di istituto che avvalendosi di volontari appositamente formati, numerosi interventi di depopolamento della specie cinghiale, che hanno portato all'abbattimento di numerosi esemplari.*

Giova però sottolineare che la località oggetto della segnalazione presenta notevoli criticità di intervento, in primis legate al rischio nell'utilizzo di armi da fuoco in un area fortemente antropizzata, in secundis legate all'elevato flusso veicolare costantemente presente sulla rete viabile limitrofa alle aree oggetto di danneggiamento, che espone a notevoli rischi sia operatori che utenti della strada, pregiudicando fortemente la possibilità di intervento collettivo, ed in tertius legate agli orari di frequentazione dell'area da parte degli animali che avviene principalmente in orario crepuscolare e notturno.

La scrivente Polizia Provinciale continuerà il monitoraggio e l'applicazione dei piani di depopolamento con le modalità applicative previste dalla vigente Ord. Min del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 1/2026, privilegiando la forma di controllo c.d. in appostamento in orario notturno."

Da quanto sopra:

- l'attività venatoria, come indicata dal Comandante della Polizia Provinciale, trova forti limiti normativi (e di sicurezza) nelle distanze minime di rispetto. Tali indicazioni ovviamente pongono limiti di intervento anche alla Polizia Provinciale
- l'attività di controllo sul territorio di Borgomanero contro l'attività venatoria è effettuata dalla Polizia Provinciale di Novara
- non si esclude che gli spari di cui all'interpello siano causati proprio dalla attività di controllo di depopolamento del cinghiale effettuata dalla Polizia Provinciale – settore Caccia e Pesca.

Riassumendo, il Corpo di Polizia Locale di Borgomanero non ha ricevuto segnalazioni o richieste di intervento. Non si può escludere che tali segnalazioni siano state effettuate direttamente (e correttamente) presso l'ente Provinciale. In caso di possibili e future richieste certamente il personale del Corpo di Polizia Locale di Borgomanero sarà a disposizione del cittadino.

Distinti saluti.

Il Sindaco
(Sergio Bossi) *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.